



SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO
"MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA E DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI BENI OGGETTO DI FERMO AMMINISTRATIVO, SEQUESTRO E
PIGNORAMENTO"

Il presente decreto delegato introduce alcune modifiche al Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 e successive modifiche ("Codice della Strada") e alcune disposizioni in materia di beni oggetto di fermo amministrativo, sequestro e pignoramento.

Una questione piuttosto rilevante si pone in riferimento ai veicoli sottoposti a fermo, nell'ambito di procedimento per guida senza copertura assicurativa, mai reclamati dai proprietari nonostante ne sia stata disposta la restituzione, con conseguenti spese di custodia a carico dell'Erario.

A tal proposito, è proposta la sostituzione dell'articolo 7, quinto comma del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 nei seguenti termini: *"Quando la legge prevede il sequestro penale del veicolo ai sensi dell'articolo 56, l'agente accertatore dispone il fermo del veicolo, e quindi trasmette il relativo verbale o rapporto al magistrato inquirente, il quale entro 72 ore decreta, previa convalida del fermo, il sequestro del veicolo ovvero la riconsegna del mezzo a chi spetta. Decorsi 30 giorni dalla notifica del decreto con il quale viene disposta la restituzione all'avente diritto, senza che questi abbia provveduto al ritiro, il Commissario della Legge dispone che il veicolo sia devoluto all'Erario o, se del caso, distrutto, provvedimento avverso il quale l'avente diritto potrà presentare reclamo entro dieci giorni dalla notifica del decreto di assegnazione o distruzione."*

Nel caso in cui non dovesse intervenire la modifica dell'articolo 7 del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n. 81 (possibilità di procedere alla distruzione dei veicoli) si acuirebbero, infatti, le problematiche inerenti:



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA**

- a) le spese di custodia, che non potranno che lievitare stante la difficoltà di procedere alla restituzione dei veicoli verosimilmente per il disinteresse dei proprietari di farsi carico delle spese di custodia giudiziale per recuperare veicoli di scarso valore;
- b) la capienza dei locali in cui poter custodire tali beni.

Stante quanto sopra evidenziato, è stato previsto che in ogni caso di mancato ritiro da parte dell'avente diritto di un bene sottoposto in precedenza a fermo amministrativo, a sequestro o a pignoramento del quale sia stata disposta la restituzione, il Giudice applica le disposizioni di cui all'articolo 7, quinto comma, secondo periodo del Decreto Delegato 26 maggio 2008 n.81 e successive modifiche.

Con Regolamento del Congresso di Stato saranno definite le tariffe per l'asporto e custodia di beni oggetto di fermo amministrativo, di sequestro e di richieste di pignoramento. Le somme relative alle tariffe di cui sopra per le quali il debitore non abbia provveduto al pagamento entro le scadenze previste, sono riscosse secondo le modalità e procedure di cui alla Legge 25 maggio 2004 n.70 e successive modifiche ("Servizio Esattoria Unica").

SECRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI E GIUSTIZIA

Gian Carlo Venturini